



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 8 – 10 settembre 2020**

Riunione del giorno 2 settembre 2020

10.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Giuseppe SPINELLI**
- **ASD PALLAVOLO BARI in persona del Presidente p.t.**
- **Sig. Antonio Laforgia n.q. di Presidente p.t. ASD PALLAVOLO BARI**
c/o Avv. Manuela Magistro mail pec:
magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

In relazione al deferimento del 31 Luglio 2020 della Procura Federale, fissava l'udienza del 2 Settembre per la discussione del procedimento a carico di:

-Giuseppe Spinelli per avere, in violazione degli artt. 9 e 14 dello Statuto FIPAV; artt. 2, 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, svolto allenamenti presso l'ASD Pallavolo Bari in assenza di autorizzazione del Sodalizio tesserante ASD Pallavolo Martina;

-Sodalizio ASD Pallavolo Bari per avere, in violazione degli artt. artt. 9 e 14 dello Statuto FIPAV; artt. 2, 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, acconsentito che il tesserato Spinelli svolgesse allenamenti senza il preventivo consenso dell'ASD Pallavolo Martina;

-Presidente dell'ASD Pallavolo Bari, Laforgia Antonio per avere, in violazione degli artt. 9 e 14 dello Statuto FIPAV; artt. 2, 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1, 74 e



76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, acconsentito che il tesserato Spinelli svolgesse allenamenti senza il preventivo consenso dell'ASD Pallavolo Martina; Erano collegati in videoconferenza il rappresentante della Procura Federale Fipav e l'Avv. Manuela Magistro, difensore di tutti gli incolpati.

Prima dell'inizio della discussione il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., individuando la sanzione per il tesserato Spinelli in mesi due di sospensione, per la società ASD Pallavolo Bari la multa di € 300,00 e per il Presidente del sodalizio sig. Antonio Laforgia la sospensione per mesi uno.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 giorni;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come proposta dalle parti, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

Sulla richiesta di oscuramento dei dati, avanzata solo in udienza dalla difesa degli incolpati, ritiene invece il Tribunale che non vi siano i motivi per l'accoglimento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Spinelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due;

a carico del sodalizio ASD Pallavolo Bari la multa di € 300.00;

a carico del sig. Antonio Laforgia, quale Presidente del sodalizio, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 8 Settembre 2020.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 settembre 2020